

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

INDICE

Capo I

Ambito di applicazione e articolazione degli uffici di funzioni dirigenziali di livello generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Art. 2 (Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale)

Capo II

Organismo indipendente di valutazione della performance

Art. 3 (Organismo indipendente di valutazione della performance)

Capo III

Amministrazione centrale

Art. 4 (Uffici dirigenziali generali centrali)

Art. 5 (Direzione generale per il turismo)

Capo IV

Amministrazione periferica

Art. 6 (Organi periferici del Ministero)

Art. 7 (Direzioni regionali e interregionali per i beni culturali e paesaggistici e per il turismo)

Art. 8 (Comitati regionali e interregionali di coordinamento)

Capo V

Disposizioni di coordinamento e finali

Art. 9 (Norma di coordinamento)

Art. 10 (Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche)

Art. 11 (Norme finali e abrogazioni)

Tabelle di dotazione organica

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «Codice»;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 14, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 2, commi 1, lettera a), 5, 10 e 10-*ter*;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71 e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'articolo 1;

Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale dispone, tra l'altro, che il termine previsto dal richiamato articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto legge n. 95 del 2012, già prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 31 dicembre 2013;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, che prevede, al comma 6, che il termine del 31 dicembre 2013, stabilito, da ultimo, dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013, si intende rispettato dai Ministeri che entro la medesima data trasmettano al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, disponendo altresì la relativa adozione entro la data del 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 e, in particolare, la Tabella 8, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013 concernente termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in attuazione dell'articolo 1, commi da 2 a 8 e 10, della legge 24 giugno 2013, n. 71;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 9 agosto 2013 di istituzione della “*Commissione per il rilancio dei beni culturali e il turismo e per la riforma del Ministero in base alla disciplina sulla revisione della spesa*”, con il compito, tra l'altro, di “*identificare le linee di modernizzazione del Ministero e di tutti gli enti vigilati, con riguardo alle competenze, alle articolazione delle strutture centrali e periferiche, alla innovazione delle procedure, in base alla disciplina sulla revisione della spesa*”;

Vista la relazione finale della predetta Commissione, presentata al Ministro in data 31 ottobre 2013; Rilevata la necessità di provvedere al riordino della struttura organizzativa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dando esecuzione alle misure previste dall'articolo 2, comma 10, del richiamato decreto legge n. 95 del 2012;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 2013 con il quale sono state trasferite al Ministero n. 56 unità di dotazione organica, provenienti da Cinecittà Luce s.p.a., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto del Direttore generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale 10 dicembre 2013 di inquadramento di n. 50 unità di personale già appartenenti alla Società Cinecittà Luce s.p.a. nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato 2B al decreto interministeriale 24 aprile 2013, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2014;

Visto il decreto del Direttore generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale 19 dicembre 2013 di inquadramento di n. 5 unità di personale già appartenenti alla Società Cinecittà Luce s.p.a. nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato 2B al decreto interministeriale 24 aprile 2013, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2014;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nella riunione del 13 febbraio 2014;

Visto l'articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto legge n. 95 del 2012, che prevede la facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima norma;

Considerata l'organizzazione ministeriale proposta in coerenza con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, rideterminati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013;

Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonché per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del -----;

Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Capo I

Ambito di applicazione e articolazione degli uffici di funzioni dirigenziali di livello generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento contiene disposizioni modificative della disciplina dell'organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato: "Ministero", contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto presidenziale", e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

Art. 2

(Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale)

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto presidenziale, è sostituito dal seguente:

“1. Il Ministero si articola in nove uffici dirigenziali di livello generale centrali e in tredici uffici dirigenziali di livello generale regionali e interregionali, coordinati da un Segretario generale, nonché in un ufficio dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.”.

2. All'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e m) del decreto presidenziale, dopo la parola: “regionali” sono inserite le seguenti. “e interregionali”.

Capo II

Organismo indipendente di valutazione della *performance*

Art. 3

(Organismo indipendente di valutazione della performance)

1. Presso il Ministero è istituito l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, di seguito denominato: «Organismo», in forma di organo monocratico, che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale e la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, e le risorse umane.

2. Presso l'Organismo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*, prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni, alla quale il Capo di Gabinetto del Ministero assegna il personale e le risorse finanziarie e strumentali necessarie, nell'ambito dei contingenti e delle risorse attribuiti agli Uffici di diretta collaborazione.

3. Il Direttore dell'Organismo individua un responsabile della Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance* nell'ambito del personale assegnato alla medesima Struttura ai sensi del comma 2.

4. L'Organismo costituisce centro di costo del Centro di responsabilità “Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro”.

5. L'incarico di Direttore dell'Organismo può essere conferito quale incarico dirigenziale di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito del complessivo contingente di dirigenti di seconda fascia assegnato al Gabinetto del Ministero, ovvero essere conferito tra esperti e consulenti scelti nell'ambito del contingente relativo agli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro assegnato al Gabinetto del Ministero.

Capo III
Amministrazione centrale

Art. 4
(Uffici dirigenziali generali centrali)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto presidenziale, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

“i-bis) Direzione generale per il turismo.”.

2. All'articolo 4, comma 2, lettere g) e q), all'articolo 6, comma 1, e comma 2, lettere a), f) e q), all'articolo 7, comma 1, e comma 2, lettere a), b) n), o), p) e bb), all'articolo 8, comma 2, lettera a), all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 10, comma 1, del decreto presidenziale, dopo la parola: “regionali”, sono inserite le seguenti: “e interregionali”.

Art. 5
(Direzione generale per il turismo)

1. Dopo l'articolo 12 del decreto presidenziale, è inserito il seguente:

“Art. 12-bis
(Direzione generale per il turismo)”

1. La Direzione generale per il turismo svolge funzioni e compiti in materia di turismo, e a tal fine cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni comunitarie e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche. Effettua inoltre la vigilanza sugli enti e l'assistenza alla domanda turistica e al turismo sociale, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

2. Il Direttore generale, in particolare:

- a) elabora e sottopone all'approvazione del Ministro i piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali, nonché di quelle comunitarie e internazionali e ne cura l'attuazione;
- b) realizza sinergie per la definizione delle strategie per rilanciare la competitività dell'Italia sullo scenario internazionale e per la promozione del *Made in Italy*; a tal fine si raccorda con l'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi, con il Segretariato generale e con le Direzioni generali competenti per materia;
- c) attua iniziative, raccordandosi con le altre Direzioni generali, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualità e lo sviluppo dell'offerta turistica e per il miglioramento della qualità dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica dei territori al fine di creare una variegata offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e stranieri;
- d) promuove investimenti turistici in Italia e all'estero; a tal fine si raccorda con l'Ufficio di pianificazione degli obiettivi e dei programmi, con il Segretariato generale e con le Direzioni generali competenti per materia;
- e) realizza azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varietà delle destinazioni turistiche italiane, attraverso l'attuazione di interventi in favore del settore turistico, sia su fondi nazionali sia in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione Europea;

- f) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attività di rilievo internazionale concernenti il settore del turismo;
- g) elabora programmi e promuove iniziative, in raccordo con le Direzioni generali centrali e regionali e interregionali competenti, finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell'umanità;
- h) istituisce, in raccordo con le Direzioni regionali e interregionali competenti e con gli enti territoriali, reti e percorsi di valorizzazione condivisa del patrimonio culturale e del paesaggio e cura la definizione, in raccordo con le Direzioni centrali competenti, degli indirizzi strategici dei progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative di promozione turistica finalizzate a valorizzare le identità territoriali e le radici culturali delle comunità locali;
- i) elabora programmi e promuove iniziative finalizzati a sensibilizzare le giovani generazioni al turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, dell'ambiente e dell'ecosistema;
- j) provvede alla diffusione del Codice di Etica del Turismo;
- k) gestisce il Fondo buoni vacanze da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli;
- l) attua iniziative di assistenza e tutela dei turisti, garantendo il consumatore di pacchetto turistico;
- m) svolge attività di indirizzo e vigilanza su ENIT - Agenzia nazionale del turismo, ACI - Automobile Club d'Italia e CAI - Club Alpino Italiano;
- n) gestisce il Fondo nazionale di garanzia;
- o) cura le attività di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e le realtà imprenditoriali;
- p) provvede alla programmazione e gestione di fondi strutturali e promuove gli investimenti di competenza all'estero e in Italia;
- q) cura le attività inerenti all'esercizio di ogni altra competenza statale in materia di turismo;
- r) esercita le funzioni di indirizzo e controllo su Promuovi Italia S.p.A., anche attraverso apposite convenzioni con l'azionista della stessa.
3. Presso la Direzione generale per il turismo, che ne supporta le attività, hanno sede e operano il Centro per la promozione del codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e l'Osservatorio Nazionale del Turismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, relativi allo studio, all'analisi e al monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al turismo.
4. La Direzione generale per il turismo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.
5. La Direzione generale per il turismo si articola in uffici dirigenziali di livello non generale.”.

Capo IV

Amministrazione periferica

Art. 6

(Organi periferici del Ministero)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto presidenziale, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) le Direzioni regionali e interregionali per i beni culturali e paesaggistici e per il turismo;”.

2. L'articolo 16, comma 2, del decreto presidenziale, è sostituito dal seguente:

“2. Le Direzioni regionali e interregionali per i beni culturali e paesaggistici e per il turismo sono uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell’articolo 1, comma 1.”.

Art. 7

(Direzioni regionali e interregionali per i beni culturali e paesaggistici e per il turismo)

1. L’articolo 17 del decreto presidenziale è sostituito dal seguente:

“Art. 17

(Direzioni regionali e interregionali per i beni culturali e paesaggistici e per il turismo)

1. Le direzioni regionali e interregionali per i beni culturali e paesaggistici e per il turismo coordinano l'attività delle strutture periferiche del Ministero di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *b), c), d), e), e f)*, presenti nel territorio regionale; queste ultime, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle direzioni regionali e interregionali. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nelle regioni medesime.

2. L'incarico di direttore regionale e interregionale per i beni culturali e paesaggistici e per il turismo è conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente delle regioni interessate, sentito il segretario generale.

3. Il direttore regionale e interregionale, in particolare:

- a)* esercita sulle attività degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *b), c), d), e)* ed *f)*, i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia ed il segretario generale, avocazione e sostituzione;
- b)* riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di settore sull'andamento dell'attività di tutela svolta;
- c)* verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
- d)* dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
- e)* detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;
- f)* autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente soprintendenza, che informa contestualmente lo stesso direttore regionale o interregionale;
- g)* dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37;
- h)* trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore

- medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice;
- i)* autorizza le alienazioni, le permutate, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-*bis* e 58 del Codice;
 - j)* impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;
 - k)* concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;
 - l)* esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice;
 - m)* esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale o interregionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore;
 - n)* richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;
 - o)* adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;
 - p)* provvede, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-*bis* del Codice;
 - q)* stipula l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del Codice;
 - r)* propone al Ministro, per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito d'intesa con la direzione generale competente, la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;
 - s)* concorda, d'intesa con il direttore generale competente, la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del Codice;
 - t)* unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive forniti dal Segretario generale;
 - u)* propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*;
 - v)* stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministro, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del codice;
 - w)* adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;
 - x)* predisporre, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli

interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;

- y) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;
- z) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale regionale, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il tramite del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale;
- aa) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni;
- bb) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;
- cc) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;
- dd) organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, nonché la direzione generale competente per materia;
- ee) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;
- ff) fornisce al segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera i);
- gg) elabora e promuove, in raccordo con le Direzioni generali centrali competenti, con le regioni e con gli enti locali interessati, azioni e strumenti finalizzati al miglioramento della fruizione turistica del patrimonio culturale in ambito regionale, anche con riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell'umanità;
- hh) cura, in raccordo con le regioni e gli enti locali interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e dei progetti elaborati a livello centrale relativi alla valorizzazione e alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identità territoriali e delle radici culturali delle comunità locali.

4. I direttori regionali e interregionali possono delegare i compiti di cui alle lettere j), k), v) e aa), del comma 3, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale, interregionale ovvero intersettoriale.

5. Le direzioni regionali e interregionali costituiscono centri di costo e dipendono funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale.

6. Le Direzioni regionali e interregionali per i beni culturali e paesaggistici e per il turismo sono le seguenti:

a) Direzione interregionale per i beni culturali e paesaggistici e per il turismo dell'Abruzzo e del Molise;

- b) Direzione interregionale per i beni culturali e paesaggistici e per il turismo della Basilicata e della Puglia;
 - c) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e per il turismo della Calabria;
 - d) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e per il turismo della Campania;
 - e) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e per il turismo dell'Emilia-Romagna;
 - f) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e per il turismo del Friuli-Venezia Giulia;
 - g) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e per il turismo del Lazio;
 - h) Direzione interregionale per i beni culturali e paesaggistici e per il turismo della Liguria e del Piemonte;
 - i) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e per il turismo della Lombardia;
 - j) Direzione interregionale per i beni culturali e paesaggistici e per il turismo delle Marche e dell'Umbria;
 - k) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e per il turismo della Sardegna;
 - l) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e per il turismo della Toscana;
 - m) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e per il turismo del Veneto.
7. Le Direzioni regionali e interregionali per i beni culturali e paesaggistici e per il turismo si articolano in uffici dirigenziali di livello non generale.”.

Art. 8

(Comitati regionali e interregionali di coordinamento)

1. L'articolo 19 del decreto presidenziale è sostituito dal seguente:

“Art. 19

(Comitati regionali e interregionali di coordinamento)

1. I Comitati regionali e interregionali di coordinamento sono organi collegiali a competenza intersettoriale.
2. I Comitati esprimono pareri:
 - a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi a oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta;
 - b) sugli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, anche sulla base delle indicazioni degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), e) ed f);
 - c) a richiesta del direttore regionale o interregionale, su ogni questione di carattere generale o intersettoriale concernente la materia dei beni culturali.
3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale o interregionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale o interregionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale o interregionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera b) e c).
4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali o interregionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.”.

Capo V

Disposizioni di coordinamento e finali

Art. 9

(Norma di coordinamento)

1. Nel decreto presidenziale, laddove ricorrenti, le espressioni: “Ministro per i beni e le attività culturali” e: “Ministero per i beni e le attività culturali” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo” e: “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

Art. 10

(Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche)

1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, richiamati in premessa, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le Tabelle A e B allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione, distinti per profilo professionale e fascia retributiva.

Art. 11

(Norme finali e abrogazioni)

1. Le strutture organizzative previste dal decreto presidenziale sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, da concludersi entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni del Ministero fino al completamento del nuovo assetto organizzativo, il Ministro è autorizzato a prorogare per un periodo massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli incarichi dirigenziali in essere alla data medesima.

3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, nonché alla definizione dei relativi compiti. Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, ciascun ufficio dirigenziale generale opera avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. La riorganizzazione disposta ai sensi del presente regolamento dà luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del CCNL per il personale dirigente.

6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del citato decreto legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto cessano di avere vigore le seguenti disposizioni del decreto presidenziale:

- a) articolo 1, comma 1;

- b) articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 2;
- c) articolo 17;
- d) articolo 19;
- e) articoli 20 e 21, e Tabelle A e B di dotazione organica.

Tabelle di dotazione organica

TABELLA A

(Prevista dall'articolo 10, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA

Dirigenti di prima fascia 24*
Dirigenti di seconda fascia 167**
Totale dirigenti 191

* di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

** di cui n. 4 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

TABELLA B

(Prevista dall'articolo 10, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA AREE

AREA Dotazione organica

III 5.457
II 12.893
I 700
Totale 19.050